



Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 4 capoverso 5 lettera d, 6, 24g, 42, 44, 71, 72, 82, 83, 85, 114 e nell'allegato 4 «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».

² In tutta l'ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».

Art. 3 cpv. 3

³ La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti:

- F: veicoli a motore, esclusi i motoveicoli, la cui velocità massima non supera 45 km/h;
- G: veicoli a motore agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 30 km/h nonché carri di lavoro, carri a motore e trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo, la cui velocità massima non supera 30 km/h, esclusi i veicoli speciali;
- M: ciclomotori.

Art. 4 cpv. 3

³ La licenza di condurre della categoria speciale:

- F: autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali G e M;

¹ RS 741.51

- G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e forestali speciali e trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo la cui velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA.

Art. 71 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La procedura di verifica dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b è retta dall'OETV.

Art. 72 cpv. 1 lett. c n. 5

¹ Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

- c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:
 - 5. rimorchi a slitta;

Art. 75 cpv. 1 e 2

¹ In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV²) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.

² In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.

Art. 105

Abrogato

Art. 120 cpv. 2

² Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

² RS 741.511

